



Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

Regolamento VAS

Regolamento sulle rendite da
conguaglio previdenziale in seguito a
divorzio

Approvato il

20.09.2021

Valido dal

01.01.2022

Indice

Ente erogatore e scopo della previdenza		1
Art. 1	Ente erogatore	1
Art. 2	Scopo	1
Art. 3	Unione domestica registrata	1
Conversione		1
Art. 4	Gestione di un conto di libero passaggio	1
Art. 5	Richiesta di conversione	1
Art. 6	Data della conversione	1
Art. 7	Tasso di conversione	2
Art. 8	Modalità di versamento	2
Art. 9	Termine delle prestazioni	2
Art. 10	Interessi di mora	2
Disposizioni finali		2
Art. 11	Luogo di adempimento	2
Art. 12	Foro competente	3
Art. 13	Modifica del regolamento	3
Art. 14	Testo di riferimento	3
Art. 15	Entrata in vigore	3
Appendice		4
Art. 1	Ammontare dei tassi di conversione	4

Ente erogatore e scopo della previdenza

Art. 1 Ente erogatore

Ente erogatore	¹ L'ente erogatore della previdenza descritta nel presente regolamento è la Fondazione svizzera dei partner sociali per l'istituto collettore LPP secondo l'art. 60 LPP (Fondazione istituto collettore LPP), di seguito denominato «Fondazione».
Sede e vigilanza	² La Fondazione ha sede a Zurigo. Essa sottostà alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

Art. 2 Scopo

La Fondazione ammette una persona avente diritto a compensazione previdenziale in seguito a divorzio se alla persona in questione spetta una prestazione d'uscita o una rendita vitalizia (art. 124a CC) e la trasferisce alla Fondazione. Su richiesta della persona avente diritto, la Fondazione converte in una rendita l'avere accumulato comprensivo di interessi (art. 60a LPP).

Art. 3 Unione domestica registrata

Secondo la Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali del 18.06.2004, l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. Di conseguenza le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono ai coniugi si applicano in egual misura anche alle persone in vita con unione domestica registrata.

Conversione

Art. 4 Gestione di un conto di libero passaggio

Conto	¹ A nome della persona assicurata la Fondazione apre e gestisce un conto con interessi per le prestazioni relative a compensazione previdenziale trasferitele.
Regolamento applicabile	² Finché la titolare o il titolare del conto non richiede la conversione in una rendita del proprio avere di compensazione previdenziale, fa fede il regolamento applicabile sulla gestione dei conti di libero passaggio.

Art. 5 Richiesta di conversione

Richiesta	¹ Per convertire l'avere di compensazione previdenziale in una rendita ai sensi dell'art. 60a LPP è necessario che la persona assicurata ne faccia esplicita richiesta alla Fondazione. La relativa richiesta va inoltrata per iscritto alla Fondazione unitamente a una copia della sentenza di divorzio.
Documentazione	² La prestazione è versata non appena la persona avente diritto ha trasmesso tutta la documentazione attestante tale diritto alla Fondazione.

Art. 6 Data della conversione

Ordinaria	¹ L'età pensionabile ordinaria corrisponde all'età pensionabile ordinaria AVS.
Anticipata	² La conversione in rendita può essere richiesta al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS.

Differimento	³ La conversione in rendita può essere differita per un massimo di cinque anni dal raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria qualora la persona avente diritto intenda continuare l'attività lucrativa.
Conversione immediata	⁴ Se un avere della compensazione previdenziale viene trasferito alla Fondazione per una persona che ha già raggiunto l'età di pensionamento ordinaria e non esercita più alcuna attività lucrativa, l'avere viene convertito in rendita a partire dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della domanda o al ricevimento dell'accredito.

Art. 7 Tasso di conversione

I tassi di conversione sono riportati nell'appendice.

Art. 8 Modalità di versamento

Ammontare	¹ La prestazione d'uscita in seguito a divorzio e le rendite vitalizie trasferite e accreditate al conto vengono convertite, con gli interessi, in una rendita dell'istituto collettore. L'ammontare della rendita fa riferimento all'avere previdenziale disponibile per la persona avente diritto e al tasso di conversione in vigore alla data della conversione.
Rendite mensili	² Le rendite da compensazione previdenziale sono corrisposte in importi mensili all'inizio del mese. Nel caso in cui il diritto alla prestazione inizi nel corso di un mese, sarà versato il corrispondente importo parziale.
Liquidazione in capitale	³ Se l'importo della rendita è inferiore al 10 % della rendita dell'età minima per il pensionamento AVS, al posto della rendita sarà corrisposta una liquidazione in capitale.

Art. 9 Termine delle prestazioni

¹ Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui è deceduta la persona avente diritto.

² Al decesso della persona avente diritto non vi sono prestazioni per superstiti.

Art. 10 Interessi di mora

Se la Fondazione eroga con ritardo le prestazioni di rendita, gli interessi di mora sono calcolati secondo il tasso d'interesse LPP.

Disposizioni finali

Art. 11 Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento è il luogo di domicilio della persona avente diritto, della sua rappresentante o del suo rappresentante in Svizzera o in uno Stato UE/AELS. In mancanza di tale domicilio le prestazioni di rendita sono pagabili alla sede della Fondazione. Esse vengono versate in franchi svizzeri.

Art. 12 **Foro competente**

In caso di controversia tra la Fondazione e la persona avente diritto, il foro competente è la sede della Fondazione o il domicilio svizzero della persona avente diritto.

Art. 13 **Modifica del regolamento**

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

Art. 14 **Testo di riferimento**

Fa fede il testo in lingua tedesca del regolamento.

Art. 15 **Entrata in vigore**

Il Consiglio di fondazione ha approvato il presente regolamento il 17.05.2021 e il 20.09.2021. Entra in vigore il 01.01.2022 e sostituisce il precedente regolamento sulle rendite di compensazione previdenziale in seguito a divorzio, valido dal 01.01.2018 e la precedente appendice, valida dal 01.01.2019.

Appendice

Art. 1 Ammontare dei tassi di conversione

Tassi ¹ I tassi di conversione sono determinati sulla base della tabella seguente:

Età	Tasso di conversione (di genere neutro)
59 *	3.50 %
60	3.60 %
61	3.70 %
62	3.80 %
63	3.90 %
64	4.00 %
65	4.20 %
66	4.40 %
67	4.60 %
68	4.80 %
69	5.00 %
70	5.20 %

*: Età 59 anni valevole solo per le donne

Età determinante ² L'aliquota di conversione di cui sopra, è riferita all'età computata in anni e mesi.

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Standort Deutschschweiz
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zürich
+41 41 799 75 75

Fondation institution supplétive LPP

Agence régionale de la Suisse romande
Boulevard de Grancy 39
1006 Lausanne
+41 21 340 63 33

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia regionale della Svizzera italiana
Viale Stazione 36
6501 Bellinzona
+41 91 610 24 24